

Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (ritiene infondate le q.l.c. di alcune norme riguardanti le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato).

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 1 aprile 2014, n. 65 - Pres. Silvestri, Red. Amato - (giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra B.M. ed altro e A.P.A. ed altri, con ordinanza del 23 maggio 2013, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2013).

1. Giustizia civile - Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato - Disciplina di cui agli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 - Previsione che il tribunale decide in composizione collegiale, anziché monocratica, e che non si applica il comma secondo dell'art. 702-ter c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione - Infondatezza.

2. Giustizia civile - Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato - Disciplina di cui all'art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 - Criteri di composizione dell'organo giudicante già stabiliti dall'art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942 - Ipotizzata previsione di salvezza nella legge delega per la semplificazione del procedimento civile - Conseguente devoluzione al tribunale in composizione collegiale delle decisioni sul solo quantum della pretesa dell'avvocato - Questione di legittimità costituzionale - Sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - Infondatezza.

1. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione - degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui rispettivamente prevedono che - nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati - il Tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti non si applichi il secondo comma dell'art. 702-ter codice di procedura civile (1).

2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dell'art. 54, comma 4, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dall'art. 29, primo comma, della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), e - per derivazione - degli artt. 14, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui rispettivamente prevedono che - nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato - il Tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti non si applichi il secondo comma dell'art. 702-ter cod. proc. civ. (2).

(1) Ha osservato la Corte, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., che l'art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, nello stabilire i principi direttivi ai quali il Governo era tenuto ad attenersi, ha prescritto che rimanessero «fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente».

In attuazione della predetta delega, l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha ricondotto i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocato al modello dei procedimenti sommari di cognizione, modello al quale ha apportato alcuni adattamenti; in particolare, dopo avere previsto una particolare disciplina della competenza per territorio, l'art. 14, comma 2, dispone che «Il Tribunale decide in composizione collegiale».

L'art. 50-bis cod. proc. civ., inserito dall'art. 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), impone al Tribunale di giudicare in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio, disciplinati dall'art. 737 cod. proc. civ. e seguenti.

E' stato inoltre rilevato che lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di liquidazione degli onorari forensi era già espressamente previsto dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942; dal riconoscimento della natura camerale dei procedimenti di liquidazione degli onorari nel periodo precedente alla riforma introdotta dalla legge n. 51 del 1998, discende pertanto, ai sensi dell'art. 50-bis cod. proc. civ., la composizione collegiale dell'organo giudicante.

Tale è l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che le controversie in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati rientrano fra quelle da trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50-bis, comma 2, cod. proc. civ. (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 12609 del 2012, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cassu_2012-07-20.htm .

(2) La Corte, nel ritenere infondate le censure aventi ad oggetto l'art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ha osservato che:

a) la lesione del principio di cui all'art. 97 Cost. viene denunciata con riferimento ad una disposizione, quella dell'art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009 avente natura squisitamente processuale; al riguardo la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato che il principio di cui all'art. 97 Cost. si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione (ex multis, Corte cost., sentenze n. 272 del 2008, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/ccost_2008-07-11.htm n. 287 del 2007, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/ccost_2007-07-17-2.htm e n. 44 del 2006, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/ccost_2006-02-08.htm ;

b) d'altra parte, con riferimento alla denunciata violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., la giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore con il limite della non manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenze n. 10 del 2013, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-01-23-2.htm n. 304 del 2012 e ordinanza n. 141 del 2011).

Con riferimento alla disposizione in questione, è stato altresì escluso che il limite della non manifesta irragionevolezza sia stato superato. Secondo la Corte, la prospettazione del Tribunale rimettente non tiene in debito conto le molteplici peculiarità proprie del rito previsto per le controversie in materia di onorari forensi, peculiarità che non si esauriscono nella sola riserva di collegialità, ma che attengono anche ai criteri di determinazione della competenza, al regime delle impugnazioni, alla possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, nonché di partecipare personalmente al procedimento, senza l'assistenza di un difensore.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-04-01-1.htm

Legislazione: [LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 \(in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl. Ord. n. 95 - in vigore](#)

dal 4 luglio 2009) - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (09G0069)



* Inizio pagina